

## Capitali all'estero LA PROCEDURA

# Disco verde al trust fittizio con titolare italiano

### Conta la residenza del soggetto «nascosto»

PAGINA A CURA DI  
**Angelo Busani**

Anche le attività coperte da un trust possono beneficiare dello scudo fiscale. Possono essere sanate mediante rimpatrio o regolarizzazione anche l'esportazione o la detenzione all'estero di capitali e attività, perpetrate mediante l'utilizzo di trust, in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni del cosiddetto monitoraggio fiscale (e cioè le norme del Dl 167/90, convertito in legge 227/90) e pure in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Nel caso in cui la esteroinvestizione sia stata effettuata mediante l'istituzione di un trust, il presupposto per l'utilizzo dello scudo è che il trust sia considerato residente in Italia. In alternativa, se si tratta di trust "simulato" (e cioè di un trust che il fisco considera quale entità fittiziamente interposta rispetto al reale beneficiario economico dell'operazione), il presupposto è che sia residente in Italia il soggetto nascosto dal trust fittizio.

Pertanto, qualsiasi discorso sul tema della scudatura dei capitali e delle attività che sono apportati a un trust, deve essere preceduto da una riflessione sulla possibile considerazione del trust quale entità fittizia da parte del fisco. E questo per l'ovvia ragione che - quando il trust è ritenuto fittizio - la procedura di scudo deve essere svolta dal soggetto che opera dietro allo schermo del trust fittizio.

Questo ragionamento è indubbiamente di una formidabile com-

plicazione, causata dal fatto che la legge regolatrice del trust è comune a una legge straniera (sia che il trust venga istituito all'estero, sia che il trust venga istituito in Italia). Infatti, anche se il trust è stato stipulato in Italia, in mancanza di una legge italiana che disciplini l'istituto, è inevitabile adottare come legge regolatrice dello strumento la legge di uno qualsiasi degli stati che l'hanno disciplinato. Con l'ovvia conseguenza che, nel caso concreto, ci si potrà trovare a fare i conti con mille variabili diverse.

Inoltre, è facile trovarsi al cospetto di atti di trust contenenti clausole incomprensibili, invalide o fiscalmente pericolose. Frut-

to di un mix tra la complessità di leggi appartenenti a ordinamenti fondati sui principi del tutto diversi dai nostri e l'azione disinvolta di consulenti improvvisati, che spesso non hanno la benché minima conoscenza della legge straniera che essi adottano per i loro trust né dell'ordinamento cui essa appartiene (e spesso nemmeno della lingua in cui la legge straniera è scritta).

Sotto quest'ultimo aspetto, in molti casi nella prassi professionale si incontrano trust strutturati in modo da compiacere alla volontà tipicamente "mediterranea" del disponente, che vuole continuare a mantenere il controllo dei beni ap-

portati nel trust nonostante questi siano intestati al trustee. Il tutto in barba al tradizionale spirito anglosassone dell'istituto. Uno spirito - peraltro contaminato dalle più recenti legislazioni, anche dei paesi anglofoni, mirate a calamitare investimenti finanziari mediante norme "attraenti" - che vorrebbe che questo istituto fosse fondato su un atto di fiducia verso il trustee e sulla sua indipendenza rispetto al disponente e ai beneficiari.

Fioriscono così trust "revocabili", in cui il disponente mantiene, a suo piacimento, il potere di smontare in ogni momento la struttura; trust "autodichiarati", in cui il disponente si fa non solo trustee di se stesso ma anche, in non pochi casi, beneficiario; trust "apparenti", in cui il trustee non può battere ciglio senza domandare il permesso al disponente, e così via.

In tutti questi casi, indipendentemente dal fatto che queste strutture siano valutabili come conformi o meno alla legge scelta quale legge regolatrice del trust, non ci deve essere sorpresa se il fisco italiano pretenda di ritenere che sia in presenza di strutture fittizie, allestiti al meno scopo di nascondere rozzamente il soggetto che è il reale titolare delle attività apportate nel trust o che ne è l'effettivo beneficiario economico. Ne deve stupire che un giudice civile, dovendo decidere se l'apporto di beni in trust impedisca ai creditori del disponente o dei beneficiari di sottoporre quei beni a esecuzione, consideri il trust come entità simulata e quindi inopponibile a quei creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Export. Possono essere sanate anche le attività detenute con l'istituto Coordinamento. Le leggi regolatrici e le diverse tipologie nella prassi

### Le regole

#### LE STRUTTURE FITTIZIE

Gli esempi di trust che le Entrate considerano fittiziamente interposti:

- 1 Il trust che il disponente o il beneficiario possono far cessare in ogni momento
- 2 Il trust in cui il disponente può designare se stesso come beneficiario
- 3 Il trust in cui il trustee non può esercitare i poteri di gestione e amministrazione senza il consenso del disponente o del beneficiario
- 4 Il trust in cui il disponente ha il potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari
- 5 Il trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee

#### LA TASSAZIONE IN ITALIA

Gli esempi di trust sono tassati in Italia in questi casi:

- 1 Quando il disponente del trust è residente in Italia (ovunque i beni apportati si trovino)
- 2 Quando il disponente non è residente in Italia, ma i beni apportati sono esistenti in Italia
- 3 Quando i beneficiari sono residenti in Italia, chiunque sia l'apportante e ovunque i beni apportati si trovino

Legittimazione. Su chi ricadono gli adempimenti

# La struttura interposta non può curare la pratica

Per capire chi è il soggetto legittimato a svolgere la procedura di scudo fiscale è fondamentale conoscere a fondo la legge scelta per regolare il trust e verificare, alla luce delle norme applicabili, le clausole contenute negli atti istitutivi; e ciò al fine di capire se le clausole siano valide e se la struttura regga al cospetto di una eventuale contestazione del fisco italiano circa la fittizietà della struttura allestita. Infatti, se il trust è realmente esistente sarà lo stesso trustee a dover curare la pratica; se è fittizio, l'adempimento toccherà al soggetto retrostante.

L'analisi deve essere sviluppata sia sui trust istituiti in Italia sia su quelli istituiti all'estero. Innanzitutto, perché l'esteroinvestizione può essere stata effettuata in entrambi i casi. Ma anche perché nel trust istituito in Italia la mano di chi ha scritto il trust può non avere avuto l'opportuna irremovibilità sul punto di non consentire a un disponente e beneficiari di mantenere nel trust e sul trustee un'influenza tale da sollecitare la considerazione in termini di struttura simulata. Mentre nei trust istituiti all'estero può non esser-

tenuto conto delle peculiarità che per l'ordinamento italiano sono indispensabili affinché una data struttura sia civilisticamente lecita e fiscalmente sostenibile.

Qualsiasi valutazione condotta a prescindere dall'esame del caso concreto, stante le mille sfaccettature che un atto di trust può assumere (al cospetto della volontà dei soggetti coinvolti e delle norme della legge applicabile che con tali volontà si interfacciano), rischia di essere fine a se stessa e di essere utile solo in concreto.

Quando dunque la circolare 43/E del 10 ottobre 2009 enuncia la lunga lista di fattispecie nelle quali vi sarebbero indizi di fittizietà del trust - con la conseguenza che la procedura di scudo andrebbe

svolta non dal trust o dal trustee ma dal soggetto "nascosto" dal trust - indubbiamente con ciò viene fornito ai contribuenti e ai loro consulenti un probante indice dell'atteggiamento con il quale il fisco valuterà queste posizioni.

In ogni caso, le considerazioni del fisco, richiedendo un supplemento d'analisi. Anche se sono utili da conoscere per sapere da che visuale gli uffici finanziari le valuteranno, le strutture vanno pur sempre passate una ad una in una sorta di filtro che ne analizza la loro tenuta civilistica e quindi la loro "serietà fiscale". E questo sia rispetto all'ordinamento cui appartiene la legge scelta come legge applicabile, sia rispetto all'ordinamento italiano.

Comunque, vatenuto in considerazione che, secondo l'agenzia delle Entrate italiana sono «a titolo esemplificativo» considerati «fittiziamente interposti» tutti questi modelli strutturali:

a) il trust che il disponente o il beneficiario possono far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi;

b) il trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;

c) il trust in cui il disponente o il beneficiario sono titolari di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione e amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;

d) il trust in cui il disponente sia titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari ("cosiddetto trust "a termine");

e) il trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.

Ora, a parte ogni considerazione sull'impossibilità di ragionare per categorie generali e sulla necessità di analizzare i singoli casi, questo elenco lascia sotto diversi aspetti il tempo che trovo: non solo perché dalle espressioni del fisco pare evidenziarsi a priori, in questi casi, una presunzione assoluta di fittizietà che non è plausibile; ma anche perché sono mescolati casi ove vi sono forti indizi di simulazione (quello del trust revocabile) e casi rispetto ai quali tutto si può dire tranne che vi sia fittizietà della struttura, come quello del beneficiario che abbia diritto di ricevere attribuzioni anticipate (si pensi all'ipotesi del beneficiario incapace o bisognoso o malato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le tipologie

#### Trust

È un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito

#### Trust autodichiarato

È lo stesso disponente a essere designato quale trustee; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all'interno dello stesso patrimonio del disponente

#### Trust con beneficiario

Si ha quando i beni in trust vengono gestiti nell'interesse di un determinato soggetto. Il beneficiario può essere beneficiario di reddito e godere delle utilità dei beni in trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure beneficiario finale dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust. I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo; inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti a una determinata categoria

**AS SICAV**  
Société d'Investissements à Capital Variable  
Sede legale: 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B-61.833  
(la "Società")

**AVVISO ASSEMBLEA**

Con la presente si invitano gli azionisti della AS SICAV a partecipare all'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti che si terrà il prossimo 9 novembre 2009, alle ore 14, presso la sede legale della Società: 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.

Di seguito si riporta l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti:

**Ordine del giorno:**

1. Modificare come di seguito illustrato l'art. 8 cpv. 6 dello Statuto (le modifiche sono sottolineate).

"Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il valore netto di inventario di qualsiasi comparto fosse inferiore ad un determinato ammontare, stabilito dal Consiglio di Amministrazione come livello minimo per quel comparto per poter operare in modo economicamente efficiente, o nel caso di significativi cambiamenti della situazione politica o economica o per procedere ad una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione può decidere di riscattare tutte le Azioni nella/nelle relativa/e categoria/e al valore netto di inventario per Azione (tenendo in considerazione gli effettivi prezzi e costi di realizzo degli investimenti) calcolato il giorno di valutazione in cui tale decisione ha effetto, oppure può fondere il comparto con un altro comparto della Società o con un altro OICVM soggetto alla Parte I della Legge del 30 dicembre 2002. La Società deve informare per iscritto, almeno 30 giorni prima del giorno di valutazione in cui il rimborso o la fusione, avranno effetto, gli azionisti della/e relativa/e categoria/e di Azioni."

2. Rimuovere l'ultima frase all'art. 8, cpv. 7 dello Statuto.

Affinché l'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti possa validamente deliberare, devono essere rappresentate almeno la metà delle Azioni emesse. L'ordine del giorno verrà approvato tramite una risoluzione adottata da una maggioranza di almeno i due terzi delle Azioni detenute dagli azionisti presenti o rappresentati alla riunione che abbiano validamente votato.

Nel caso non possiate partecipare personalmente all'assemblea sopra indicata, avete la possibilità di farvi rappresentare. A tal fine Vi chiediamo gentilmente di inviarti l'allegata procura, debitamente compilata e sottoscritta, presso la sede legale della Società sopra indicata, ponendola all'attenzione del Sig. Christian Konietzko o del Sig. Christoph Schaefer (Fax: +352/2460-3331), al massimo entro il 5 novembre 2009.

È possibile esaminare la bozza dello Statuto emendato e adeguato presso la sede legale della Società ed ottenere una copia sul richiesta.

Distinti saluti.

AS SICAV  
Il Consiglio di Amministrazione

**ESTRATTO DI AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO**

1) Ente Appaltante: Aeroporti di Roma S.p.A. - Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320 - 00054 - Fiumicino (RM) - Telefono 06/9065951, Fax 06/9065954384, http://www.adr.it.

2) Appalto di servizi: Servizio di pulimento, piccola manutenzione e sanificazione servizi igienici nel sedime dell'aeroporto "L. da Vinci". L'otto Terminal Importo complessivo dell'appalto pari a € 23.765.699,21 così articolato: importo biennale "a corpo" a base d'asta pari a € 22.034.228,23; importo "a corpo" di € 681.470,98, non soggetto a ribasso, per compensare tutti gli oneri connessi agli adempimenti in materia di sicurezza; importo massimo di € 750.000,00 a disposizione nel periodo compreso tra il settimo ed il ventiquattresimo mese di validità del contratto, quale "bonus" che potrà essere corrisposto all'Appaltatore in caso di raggiungimento di specifici livelli di qualità del servizio erogato, così come specificato in Capitolato; importo massimo di € 300.000,00 a disposizione nel biennio contrattuale per compensare eventuali prestazioni extra espressamente richieste dalla Committenza.

3) Aggiudicatario: A.T. Snam Lazio Sud s.r.l. (capogruppo) - Linda s.r.l. (mandante) con sede c/o la capogruppo, Viale di Porta Ardeatina, 1 - 00154 Roma, con un importo "a corpo" biennale pari a € 23.850.146,43.

4) L'Avviso Integrato è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea l'8/10/2009 ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n. 122 del 16/10/2009.

AEROPORTI DI ROMA S.p.A.  
Direttore Appalti e Acquisti  
S. Palmisano

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO**  
Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano - tel. 089/966230 - fax 089/966229

**AVVISO DI GARA ESPERITA**

Si comunica che in data 11.09.2009 si sono concluse le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori oggetto della tornata di gara di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 22.08.2009. La procedura, esente con l'indizione di aste pubbliche con aggiudicazione economica e con vantaggio, prevedeva quali termini perentori per la presentazione delle offerte il giorno 11.07.2009. Le procedure di gara hanno avuto il seguente esito:

1 - Lavori di ristrutturazione copri A-C-D: importo a base di appalto: € 3.818.300,00 di cui € 329.450,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nei termini perentori stabiliti dal bando di gara sono pervenute n. 24 offerte di cui 23 ammesse alla fase di valutazione dell'offerta tecnica e quindi, dell'offerta economica. L'aggiudicazione provvisoria è stata proposta in favore dell'impresa De Sa.Ma Costruzioni SS. variante 778a Marigliano (NA) la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo di 59/100 - ribasso 24% nelle more delle verifiche d'ufficio. Le verifiche d'ufficio hanno evidenziato alcuni errori materiali e di calcolo, a cura della Commissione, ha comportato modifiche alla graduatoria così come riportate nel verbale n. 5 dell'11.09.2009. La gara in argomento è stata provvisoriamente aggiudicata al concorrente n. 18 - ATI MM Costruzioni Generali s.r.l. (Callese Impieghi srl Via San Benedetto n. 45 - Salerno) la cui offerta ha conseguito il punteggio complessivo più alto pari a punti 57,842/100.

2 - Lavori di ristrutturazione del Corpo 1-1: importo a base di appalto: € 3.675.000,00 di cui € 200.000,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nei termini perentori stabiliti dal bando di gara sono pervenute n. 13 offerte di cui 13 ammesse alla fase di valutazione dell'offerta tecnica e quindi, dell'offerta economica. L'aggiudicazione provvisoria è stata proposta in favore dell'impresa P & C s.r.l. Via Arenella, 3 - 80100 Napoli la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo di 68,949/100 - ribasso 20% nelle more delle verifiche d'ufficio.

Fisciano, 6.10.2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Padano

**CB - ACCENT LUX**  
Società d'Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese  
8, Avenue de la Liberté - L-1920 Luxembourg  
RCS Luxembourg B 80.623

**AVVISO AGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono informati della decisione del Consiglio d'Amministrazione di CB-Accent Lux di nominare la società Swan Asset Management SA, Via Zucconi, 19 CH-6900 Paradiso (Svizzera), come Gestore dei comparti Swan Bond Opportunity, Swan Equity Opportunity e Swan Flexible.

Gli azionisti dispongono di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso per uscire dalla Sicav senza spese.

Il Consiglio d'Amministrazione

**AGENZIA DEL DEMANIO**

Filiale Lombardia

**AVVISO DI VENDITA**

L'Agenzia del Demanio vende ai sensi della legge n. 410/2001 e del Dlg. n. 42/2004 l'immobile denominato "Ex Caserma Gnutti" ubicato nel centro storico del Comune di Brescia.

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Filiale Lombardia tel. 02/76261811 o visitare il sito [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) e chiamare il numero verde gratuito 800800023.

**BANCA DELLA CAMPANIA**  
Società per azioni

Sede legale in Napoli alla Via Filangieri n. 36 e Direzione Generale in Avellino alla Collina Liguorini, capitale sociale €. 71.334.180,00, rientrante nel Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna contraddistinto dal codice n. 5387.6 dell'apposito Albo dei gruppi.

E' convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci in Avellino alla Collina Liguorini per il 25 novembre 2009, alle ore 12, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno successivo, nello stesso luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

A) Parte straordinaria:

- 1) modifica degli artt. 8, 10, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28 e previsione dell'art. 33 dello Statuto sociale;
- 2) delega al Presidente, o a chi ne fa le veci a termine di statuto in caso di assenza o impedimento, per apportare eventuali modifiche ove richiesto;

B) Parte ordinaria:

nuova determinazione del numero massimo dei componenti il Consiglio di amministrazione, fino a conclusione del mandato in scadenza con la chiusura dell'esercizio 2011.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE

Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni che risultino abilitati sulla base di apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari direttamente all'emittente secondo la normativa vigente, ovvero che depositino le azioni presso la sede o una delle dipendenze della Banca della Campania od altro intermediario, per l'immissione nel sistema della gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Avellino, 30 settembre 2009

Il Presidente  
**Prof. Raffaele Picella**

Questo avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 10.10.2009.

**Tassazione. Dopo la conversione**

## Se il contratto si trasforma scatta l'imposta «nostrana»

Buona parte delle pratiche di scudo fiscale coinvolge trust istituiti all'estero. La procedura di scudo è quindi l'occasione per riflettere sull'opportunità dello "smontaggio" del trust straniero e del suo eventuale "rimontaggio" sotto le sembianze del trust "interno". Operazione che può avvenire, in particolare, con la nomina di un trustee italiano, sia esso una trust company, quale una fiduciaria, oppure una persona fisica.

**Operare sull'istituto estero**

In teoria, non si dovrebbe trattare di una questione complicata. Si tratta "solo" di esaminare la legge applicabile al trust e il suo atto istitutivo per verificare a quali regole è sottoposta l'adozione di modifiche all'atto istitutivo (e, in particolare, il cambiamento della legge applicabile e la sostituzione del trustee).

La questione, però, si complica nel caso in cui siano state scelte strutture particolarmente complicate e scarsamente suscettibili di essere modificate. Oppure nel caso in cui il trust sia stato confezionato da consulenti improvvisati, incapaci di trattare con la necessaria professionalità questa così delicata materia. Sono all'ordine del giorno i casi in cui i clienti scoprono che il trust è sfuggito lo-

**Il prelievo**

**La sostituzione del trustee per il Fisco**

Mentre la tassazione degli apporti al trust ha spesso generato dubbi interpretativi, la tassazione della sostituzione del trustee è un caso molto meno complesso. Infatti, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che «il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo)» (circulari 48/E del 6 agosto 2007 e 3/E del 22 gennaio 2008). La logica conseguenza di questa presa di posizione è il principio secondo il quale la tassazione subita dai beni del trust all'atto del loro "ingresso" nel trust assorbe qualsiasi altra imposizione successivamente dovuta (comprese le imposte ipocatastali) nel corso della vita del trust, e quindi anche nel caso di sostituzione del trustee

ro di mano, che il trustee è di difficile o impossibile contattabilità e che i beni del trust sono, per così dire, "fuori controllo".

**La trasformazione**

Superato lo scoglio di comprendere quali siano i passaggi da compiere per nazionalizzare il trust straniero, subentra il problema della fiscalità dell'atto con il quale il trust già istituito all'estero emerge nel nostro ordinamento come trust "interno".

Se agli occhi del fisco italiano appare un nuovo trust (e cioè un trust che risulta formato seduta stante), evidentemente la tassazione conseguente all'apporto patrimoniale che il trustee riceve. A tale apporto si applica l'ordinaria imposta di donazione: rispetto alla base imponibile depurata dalle franchigie applicabili nelle circostanze concrete, scattano le aliquote del 4%, 6% o 8%, a seconda dei casi (e cioè del rapporto di parentela o meno tra disponente e beneficiari).

Sicuramente più problematico è il caso della "trasformazione" del trust straniero in trust "interno", in quanto la questione della tassazione dell'apporto è complicata dal tema dell'enunciazione - in un atto registrato in Italia - di un atto formato all'estero in passato e non sottoposto a tassa-

zione in Italia (lo scudo, però, probabilmente copre l'omissione della registrazione). Le regole dell'imposta di donazione prevedono infatti che:

a) l'imposta di donazione è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero (articolo 2, comma 1, DlgS 346/90);

b) se alla data della donazione il donante non era residente in Italia, l'imposta di donazione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia (articolo 2, comma 1, DlgS 346/90);

c) sono soggetti a registrazione in Italia gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello stato (articolo 55, comma 1, DlgS 346/90, introdotto dall'articolo 69, comma 1, legge 342/2000).

Riassumendo, gli apporti al trust sono dunque tassati in Italia:

- quando il disponente del trust è residente in Italia (ovunque i beni apportati si trovino);
- quando il disponente non è residente in Italia, ma i beni apportati sono esistenti in Italia;
- quando i beneficiari sono residenti in Italia, chiunque sia l'apportante e ovunque i beni apportati si trovino.

Ultimo profilo, ma meno problematico, è quello della tassazione della sostituzione del trustee (si veda la scheda a fianco). In questo caso, la tassazione subita dai beni al momento del loro ingresso nel trust assorbe gli altri prelievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA